



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

DEL PERSONALE DIPENDENTE

DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2025

5 | 11 | 2025

PREMESSA

Il Fondo Risorse Decentrate degli Enti Locali è destinato al finanziamento del trattamento economico accessorio e premiale del personale dipendente (non dirigente), e il suo utilizzo è regolato principalmente dal CCNL Funzioni Locali (attualmente il CCNL 16 novembre 2022) e dalla normativa generale sul contenimento della spesa pubblica, in particolare l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (limite di spesa al 2016).

La ripartizione specifica delle risorse del Fondo tra i diversi istituti è oggetto di Contrattazione Collettiva Integrativa tra l'Ente e le Organizzazioni Sindacali.

Di seguito, si indicano le principali ipotesi di utilizzo, distinte tra istituti finanziati con risorse stabili e con risorse variabili, come previsto dagli Artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (parte trasposta nel CCNL 2022).

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di costituzione e di utilizzo delle risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2025.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Nel caso in cui sorgano controversie sulla interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni dalla specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 3

Lavoro straordinario

Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del settore, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.

La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2025, non

potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo pari ad € 13.843,11.

In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 2 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005.

Art. 4

Costituzione del fondo delle risorse decentrate

Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate.

La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022.

A decorrere dall'anno 2023, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 79 del nuovo CCNL, la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applica dall'anno 2023.

Dal 1° gennaio di tale anno dovranno pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni.

Con determinazione R.G.N. 720 del 30.09.2025 si è provveduto alla costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025, di seguito riportata:

FONDO RISORSE STABILI

TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 67 - COMMA 1 - DEL CCNL 21/05/2018	€ 139.151,51
---	---------------------

Le risorse stabili di cui all'art. 67 comma 1 - del CCNL 21/05/2018 sono integrate dagli importi previsti dal comma 2 del medesimo art. 67 del CCNL 21/05/2018, e dall'incremento determinato ai sensi dell'art. 14 del D.L. 25/2025, che assumono caratteristiche di stabilità e continuità. Il predetto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 40)	€ 3.328,00
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 2.902,12
Lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2018	€ 21.664,16

Lettera g) - Importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate al lavoro straordinario	
INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX COMMA 2 Art. 67	€ 27.894,28

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI - anno 2025	
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021	
Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018	€ 167.045,79
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n.39)	€ 3.295,50
Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, in ossequio alle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 3.325,79
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021	
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendili tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ART. 79 DEL CCNL 2019 - 2021	€ 6.621,29
Incremento di parte stabile art. 14 D.L. 25/2025	28.676,78
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI STORICO	€ 167.045,79
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2025	€ 202.343,86

Art. 5

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, qualificato come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento specificate al comma 2 dello stesso art. 79 del CCNL 2022, come di seguito indicate:

FONDO RISORSE VARIABILI

Art.79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021	
LETTERA A) - Risorse previste dall'art. 67 comma 3 del CCNL 2016 – 2018	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
1. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro	10.000,00 €

2. Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenza e servizi aggiuntivi	
3. Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali	
LETTERA B) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4,5 e 6, del decreto-legge n. 98/2011	
LETTERA C) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
<ul style="list-style-type: none"> risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 	€ 100.000,00
<ul style="list-style-type: none"> 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i. 	
<ul style="list-style-type: none"> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018 	€ 10.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT 	
LETTERA D) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	€ 496,93
LETTERA F) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)	€ 350,00
Art.79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021	
Art.79 - COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021	
ANNO 2025 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi del fondo relativi all'anno 2021 e in relazione allo stanziamento del fondo destinato alle posizioni organizzative di cui all'art. 17, comma 6.	€ 1.550,44
ANNO 2025 - Finanziamento fondo posizioni organizzative. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi del fondo relativi all'anno 2021 e in relazione allo stanziamento del fondo destinato alle posizioni organizzative di cui all'art. 17, comma 6.	€ 610,96
Art.79 - COMMA 5 DEL CCNL 2019/2021	
Art. 80 CCNL 2019 – 2021	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 8.226,50
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 131.234,82

In riferimento a quanto disposto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 il monte salari 2018 risultante dalla somma degli importi riportati nelle tabelle 12 e 13 del Conto annuale per l'anno 2018 è di euro 982.451,00.

Pertanto, l'importo massimo dell'incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 è di euro 2.161,39 da ripartirsi in base alle incidenze delle stesse in riferimento al fondo costituito nell'anno 2021.

PROSPETTO GENERALE

TOTALE RISORSE STABILI	€ 202.343,86
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 131.234,82
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 333.578,68

Art. 6

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

Atteso che, nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011 e dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia con la delibera n. 58 del 12.07.2011 con particolare riferimento alle risorse da escludere dalla riduzione, si ritiene di applicare le stesse regole nella determinazione del fondo delle risorse decentrate a partire dall'anno 2017.

Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Riduzione ex art. 1 comma 236 L. 208/2015	Fondo da considerare per la riduzione
€ 162.477,01	€ 6.643,52	€ 3.043,70	€ 152.789,79

Si evidenzia che su tale materia, il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per il comparto Funzioni Locali ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame. In particolare:

a) con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettera a) e b), non sono soggette ai limiti di crescita del fondo delle risorse decentrate, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

c) con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale ha precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. n. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da escludere dai limiti sul tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Le risorse del fondo risorse decentrate non soggette al limite previsto dall' art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, sono riportate di seguito:

DESCRIZIONE	RISORSE NEUTRE
RISORSE VARIABILI ART.79 - COMMA 1 DEL CCNL 2019/2021	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015;	€ 3.328,00
Lettera a) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018 ex art. 67, comma 2 - lett. b), del CCNL 21/05/2018	€ 2.902,12
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021;	€ 3.295,50
Lettera c) - Risorse per incremento dotazioni organiche ex DPCM 17/03/2020	
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 3.325,79
INCREMENTO DI PARTE STABILE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.L. 25/2025	28.676,78
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021 – Quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1, già a carico del bilancio	
RISORSE VARIABILI ART.79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021	
Lettera a) - Risorse ex art. 67 - comma 3 - CCNL 21/05/2018	
a) Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97	€ 10.000,00
b) Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4,5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
c) Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
Risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2017	€ 100.000,00
Risorse pari al 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i.	
Fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	€ 10.000,00
Risorse per incentivi rilevazioni ISTAT	

Lettera d) Economie fondo straordinario anno 2022 - ex art. 67, comma 3 - lett. e), del CCNL 21/05/2018	
RISORSE VARIABILI ART.79 - COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021	
ANNO 2025 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021.	€ 1.550,44
ANNO 2025 - Finanziamento fondo posizioni organizzative in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021.	€ 610,96
RISORSE VARIABILI ART.79 - COMMA 5 DEL CCNL 2019/2021	
ART. 80 CCNL 2019 – 2021 - COMMA 1 - ULTIMO PERIODO Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 8.226,50
TOTALE RISORSE DA ESCLUDERE	€ 171.916,08

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 202.343,86
FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 131.234,82
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 333.578,68
TOTALE RISORSE DEL FONDO NON SOGGETTE AL LIMITE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017	€ 171.916,08

Al fine di verificare il rispetto del contenimento della spesa imposto dal citato art. 23 comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75 occorre quantificare il fondo delle Elevate Qualificazioni, composto da retribuzione di posizione e di risultato.

FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2025		
	Retribuzione di Posizione	Retribuzione di Risultato al 25%
Responsabile Settore Affari Generali	16.500,00 €	4.125,00 €
Responsabile Settore Finanze e Tributi	16.500,00 €	4.125,00 €
Responsabile Settore Lavori Pubblici	16.500,00 €	4.125,00 €
Responsabile Settore Gestione del Territorio	16.500,00 €	4.125,00 €
Responsabile Settore Sicurezza Urbana	16.500,00 €	4.125,00 €
Totale Fondo Elevate Qualificazioni	103.125,00 €	

	FONDO ANNO 2025	LIMITE FONDO EX ART. 23 -COMMA 2 - D.Lgs. N. 75/2017
FONDO SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017	€ 171.916,08	€ 152.789,79
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 13.843,11	€ 13.843,11
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 103.936,41	€ 78.055,56
FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017	€ 277.125,00	€ 244.688,46
Decurtazione necessaria ai fini del rispetto del limite	-	€ 33.942,25
Superamento limite fondo elevate qualificazioni		€ 25.069,44
Superamento limite fondo risorse decentrate		€ 8.872,81

In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quella utilizzata nel 2016. Occorre pertanto operare una riduzione di euro € 33.942,25.

PROSPETTO GENERALE	FONDO 2025
TOTALE RISORSE STABILI	€ 202.343,86
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 131.234,82
di cui risorse non soggette al limite del fondo 2016	€ 171.916,08
DECURTAZIONE FINALIZZATA AL RISPETTO DEL LIMITE 2016	-€ 33.942,25
FONDO DECURTATO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2025	€ 299.636,43

Art.7

Verifica nuovo limite ex art 33 del D.L. 34/2019

Salvaguardia limite 2016: il valore assoluto del fondo 2016 è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso in cui il numero dei dipendenti nell'anno corrente sia inferiore rispetto al numero dei dipendenti al 31/12/2018.

Art. 8

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse

stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo risultante dall'applicazione di quanto sopra descritto è specificato nel prospetto di seguito riportato:

1. Finanziamento del fondo per le progressioni economiche orizzontali all'01.01.2025

Aventi diritto	Dipendenti per categoria	Posizione iniziale	Posizione 2025	Tabellare iniziale	Tabellare +DIFFERENZIALE	COSTO PEO	Servizio	Rapporto Lavoro	AREA
	Matricola 17	D1	D3+1	€ 25.146,71	€ 30.366,57	€ 5.219,86			EQ
	Matricola 405	D1	D2+1	€ 25.146,71	€ 27.933,62	€ 2.786,91			EQ
1	Matricola 404	D1	D1+1	€ 25.146,71	€ 26.746,71	€ 1.600,00			EQ
2	Matricola 41	D1	D1	€ 25.146,71	€ 25.146,71	€ 0,00			EQ
3	Matricola 15	D1	D1	€ 25.146,71	€ 25.146,71	€ 0,00			EQ
1	Matricola 407	D1	D1	€ 25.146,71	€ 25.146,71	€ 0,00			FUNZIONARI
2	Matricola 47	D1	D1	€ 25.146,71	€ 25.146,71	€ 0,00			FUNZIONARI
3	Matricola 412	D1	D1	€ 25.146,71	€ 25.146,71	€ 0,00			FUNZIONARI
4	Matricola 413	D1	D1	€ 25.146,71	€ 25.146,71	€ 0,00			FUNZIONARI
5	Matricola 505	D1	D1+1	€ 25.146,71	€ 26.746,71	€ 1.600,00			FUNZIONARI
	Matricola 6	C	C3	23.175,61	25.092,21	1.916,60			ISTRUTTORI
	Matricola 406	C	C2+1	23.175,61	24.460,41	1.284,80			ISTRUTTORI
	Matricola 192	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
1	Matricola 517	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
2	Matricola 16	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI

3	Matricola 52	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
4	Matricola 32	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
5	Matricola 34	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
6	Matricola 33	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
	Matricola 520	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
	Matricola 521	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
	Matricola 35	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00		PART TIME AL 50%	ISTRUTTORI
	Matricola 402	C	C1	11.587,80	11.587,80	0,00	fino al 21,07,2025	PART TIME AL 50%	ISTRUTTORI
	Matricola 522	C	C1	11.587,80	11.587,80	0,00	fino al 31,08,2025	PART TIME AL 50%	ISTRUTTORI
	Matricola 519	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
	Matricola 25	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
	Matricola 36	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00	DA 04/2025	PART TIME AL 50%	ISTRUTTORI
	Matricola 27	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00	DAL 01/06		ISTRUTTORI
	Matricola 26	C	C1	23.175,61	23.175,61	0,00			ISTRUTTORI
	Matricola 43	B1	B8+1	€ 20.620,72	€ 24.832,60	€ 4.211,88			OPERATORI ESPERTI
	Matricola 67	B1	B8+1	€ 20.620,72	€ 24.832,60	€ 4.211,88			OPERATORI ESPERTI
	Matricola 188	B1		€ 20.620,72	€ 20.620,72	€ 0,00			OPERATORI ESPERTI
	Matricola 37	B1	B1+ ASS AD PERS	€ 20.620,72		€ 1.504,75			OPERATORI ESPERTI
	Matricola 10		a6+1	€ 19.806,23	22.125,61 €	€ 2.319,38			OPERATORI
1	Matricola 189	A1	A5	€ 19.806,23	21.215,86 €	€ 1.409,63			OPERATORI
15						€ 28.065,69			

Per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Il fondo costituito per il finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2025 è stato quantificato in un importo di 7.700,00 euro

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal C. D. I. di parte normativa vigente.

In base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica espresse con la nota n. 79259 del 5 febbraio 2014, la decorrenza giuridica ed economica della nuova posizione economica acquisita a seguito valutazione viene determinata al primo gennaio dell'anno in cui risulta approvata la graduatoria degli idonei.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Per l'anno 2025 le quote destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto sono finanziate con le risorse decentrate stabili, come risulta dal seguente prospetto:

AREA	Dipendenti	Quota Annuo Fondo	Comparto quota Fondo parametrata al periodo di servizio ed alla percentuale di part time
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	10	€ 622,80	€ 6.228,00
ISTRUTTORI	19	€ 549,60	€ 8.839,40
OPERATORI ESPERTI	4	€ 471,72	€ 1.729,64
OPERATORI	2	€ 388,80	€ 777,60
TOTALE	35		€ 17.447,86

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
Art. 68 CCNL 2016 – 2018 - Comma 1	
Fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali storiche ex art. 34, comma 1 CCNL 22/01/2004	€ 28.065,69
Art. 68 CCNL 2016 – 2018 - Comma 1	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33, comma 4 CCNL 22/01/2004	€ 17.574,64
Art. 68 CCNL 2016 – 2018 - Comma 2	

Fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali anno 2024 ex art. 68, comma 2 - lettera j) del CCNL 21/05/2018	€ 7.700,00
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 53.340,33

Le economie del fondo delle risorse stabili vanno ad incrementare il fondo delle risorse variabili, che, complessivamente, verranno utilizzate per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e, quindi, con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.

RIEPILOGO FONDO RISORSE DECENTRATE	
FONDO RISORSE STABILI	€ 202.343,86
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 53.340,33
ECONOMIE RISORSE STABILI	€ 149.003,53
FONDO RISORSE VARIABILI	€ 131.234,82
decurtazione	-€ 33.942,25
Fondo disponibile al netto degli utilizzi di parte stabile	€ 246.296,10

ART. 9

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

Il fondo complessivo delle "risorse decentrate" disponibile per la contrattazione decentrata, pari ad euro 246.296,1, sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 10 del presente CCDI.

Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base ai prospetti riportati nella tabella successiva:

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
Art. 68 CCNL 2016 – 2018 - Comma 2	
Lettera a): Incentivazione correlata alla performance organizzativa	€ 15.733,83
Lettera b): Incentivazione correlata alla performance individuale	€ 36.712,27
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ai sensi dell' art. 84-bis del CCNL 16/11/2022	€ 4.000,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ai sensi dell'art. 30 del CCNL 16/11/2022	€ 14.500,00
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 8.500,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 1.500,00

Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità ai sensi dell' art. 84 del CCNL 16/11/2022	
> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del CCNL 16/11/2022	€ 31.000,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
<ul style="list-style-type: none"> Fondo per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 ai sensi all'art. 98 del CCNL del 16/11/2022 	
<ul style="list-style-type: none"> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16/11/2022 	€ 8.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16/11/2022 	€ 6.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	
Fondo per l'incentivazione della produttività correlate alle attività previste dall'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006	
Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 100.000,00
Fondo per l'incentivazione della produttività delle risorse correlate alle entrate previste in applicazione dell'art. 39 della legge n.724/94.	
Fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018	€ 10.000,00
Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	
a. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro	€ 10.000,00
b. Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenza e servizi aggiuntivi	
c. Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 350,00

TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 246.296,10
---------------------------------	---------------------

La liquidazione delle risorse in riferimento ad ognuna delle poste del fondo avviene sulla base di atti formali che individuino i dipendenti aventi diritto alle stesse, secondo i criteri e nella misura stabilita dal CDI di parte normativa in vigore.

ART. 10

Disposizione finale

Il presente contratto integrativo decentrato annulla tutti gli accordi risultanti in contrasto con la disciplina innanzi illustrata.

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".

